



COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

SPEDIZIONE	
prot. N.	data

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **18** del **1/8/1994**

OGGETTO: Approvazione regolamento di servizio per l'attuazione della Legge 146/90 contenente norme sull'esercizio del diritto di sciopero.

L'anno millenovecentonovant **quattro** e questo di **Uno** del mese di **Agosto** alle ore **21,30** in **VILLA BASILICA** nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in adunanza **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1. - CARDINOTTI Augusto	X		9. - FAINA Antonio Benvenuto	X	
2. - PIERI Antonio		X	10. - PASSERI Angela		X
3. - CALAMARI Francesco	X		11. - DOMENICI Iacopo	X	
4. - MARZUCCHI Romano		X	12. - MANCINI Riccardo Luciano	X	
5. - CORSETTI Antonio		X	13. - SABBATINI Giorgio		X
6. - CESARI Damas	X		14. - RENIERI Silvio		X
7. - BALLINI Giordano	X		15. - ANSALDI Giustina	X	
8. - FREDIANI Giovanni	X				

(Sono presenti Consiglieri N. **9** Sono assenti Consiglieri N. **6**)

Assiste il sottoscritto Sig. **Cappello Dr. Alberto** Segretario del Comune,

Incaricato della redazione del verbale
Il Sig. **Cardinotti Rag. Augusto** nella sua veste di **Sindaco**

assume la presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione: "Approvazione regolamento di servizio per l'attuazione della Legge 146/90 contenente norme sull'esercizio del diritto di sciopero";

Premesso che in attuazione degli Artt.3 e 4 del DPR 333/90 questo Comune in data 6/11/91 ha stipulato con le organizzazioni Sindacali l'accordo in materia di prestazioni individuali da assicurare in caso di sciopero;

Che in esecuzione poi dell'Art.2 comma 2 della Legge 12/6/90 n°146 il Comune ha redatto il regolamento di servizio per l'attuazione della Legge stessa con il quale viene recepito il contenuto del predetto accordo;

Dato atto che ai fini del presente regolamento sono considerati essenziali i servizi e le prestazioni indicati all'Art.3 del richiamato DPR con le specificazioni indicate, ove occorra, nella deliberazione della commissione di garanzia per l'attuazione della richiamata Legge sulla disciplina del diritto di sciopero;

Ritenuto inoltre che, in assenza "in loco" di associazioni degli utenti il parere degli stessi sia validamente surrogato dalla approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale come peraltro specificamente consentito dalla citata deliberazione della Commissione di garanzia;

Visto pertanto, lo schema di regolamento predisposto dagli Uffici Com.li e ritenuto meritevole di approvazione;

D E L I B E R A

- 1) Approvare il regolamento di servizio per l'attuazione della Legge 12/6/90 n°146 contenente norme sull'esercizio del diritto di sciopero che, composto di n°13 articoli si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Trasmettere il Regolamento stesso alla Commissione di garanzia per la attuazione della Legge 146/90 al fine di provocarne la definitiva pronuncia favorevole e nell'intesa di riesaminare il Regolamento, ove del caso, alla luce di detto parere.

LEGGE 142/90

Ufficio Ragioneria:

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RAGIONIERE COMUNALE
(Evangelisti Gioiella)

Ufficio Segreteria:

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico in via sostitutiva del responsabile del settore inesistente; esprime altresì parere favorevole sotto il profilo della Legittimità.


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cappello Dr. Alberto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, dopo breve discussione;
Con voti unanimi,

D E L I B E R A

Di approvarla nei termini sopra formulati.



COMUNE DI VILLA BASILICA


PROVINCIA DI LUCCA


REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12.6.1990, N. 146
CONTENENTE NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO.

- 1) Il presente regolamento reca norme dirette a conseguire ogni qualvolta si e' in presenza del diritto di sciopero, l'erogazione dei servizi pubblici riconosciuti come essenziali in quanto volti al godimento dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati.
- 2) Il regolamento e' attuativo delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 333/90 nonche' dell'art. 2, comma 2 legge 12.6.1990, n. 146 ed e' emanata in base all'accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali sottoscritto in data 6 - 11 - 91
- 3) I servizi considerati essenziali nonche' le prestazioni la cui continuita' in caso di sciopero e' ritenuta indispensabile sono quelli indicati nell'art. 3 del richiamato D.P.R. con le specificazioni indicate, ove occorra, nella deliberazione della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero (legge 146/90)
- 4) Le professionali, le qualifiche ed il contingente numerico indispensabile per il funzionamento ridotto dei servizi di cui al precedente punto 1) sono cosi' individuati:

H.	SERVIZIO	PROFESSIONALITA'	QUALIFICA FUNZ.LE	CONTINGENTE
1	Elettorale			
	Stato Civile			
	e			
	Cimiteriali	Istruttore o Collaboratore	6 o 5	1

2	Vigilanza urbana	Vigile urbano	705	1
3	Servizio idrico e manutenzione	Operaio	4	1
4	Nettezza urbana	Servizio Appaltato		
5	Servizi scolastici	Sorvegliante	3	2
6	Servizi del personale	Istruttore Collaboratore	805	1





art. 5) Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al precedente art. 2 dovranno garantirsi, con le modalità di seguito indicate, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- SERVIZIO ELETTORALE

Tutte le attività prescritte ex lege, dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione di comizi elettorali e fino alla consegna dei plichi degli uffici competenti (Pretura, Tribunale, Prefettura). Dove vengano proclamati scioperi in tale periodo l'esonero riguarda tutto il personale in servizio presso l'ufficio elettorale e comunque impegnato nell'attività elettorale anche se assegnato ad altri uffici o servizi.

- SERVIZIO STATO CIVILE

Raccoglimento delle registrazioni delle nascite e delle morti.

- SERVIZI CIMITERIALI

Inumazione delle salme garantite dalla Ditta appaltatrice;

Espletamento delle pratiche amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni al trasporto, prenotazioni trasporti funerari, permessi di seppellimento e coordinamento con i servizi demografici.

Inumazione delle salme, ricevimento delle salme da tumulare e/o cremare e loro collocazione in camera mortuaria, custodia cimiteri.

Per motivi di igiene pubblica, in caso di sciopero proclamato di durata superiore alle 24 ore, tutto il personale in servizio sarà contingentato.

- VIGILANZA URBANA

Prestazioni minime del servizio:

- a) nucleo a disposizione dell'autorità giudiziaria
- b) nucleo antinfortunistico e di pronto intervento

- SERVIZIO IDRICO E MANUTENZIONI.

Vengono garantite le prestazioni fornite nelle giornate festive relativamente ai settori: idrico, fognario, depurazione, strade, sgombrò neve, ecc. con squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24.


- SERVIZIO NETTEZZA URBANA.

- Il Servizio è svolto in regime di Appalto.

- SERVIZI SCOLASTICI.

Sciopero per l'intera giornata.

Dovranno essere garantite le prestazioni relative alla sorveglianza di accessi.



SERVIZI DEL PERSONALE.

Assistenza degli adempimenti relativi alla erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali.

Il servizio va garantito solo nel caso in cui lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, in quanto solo in tale caso i dipendenti comunali possono considerarsi utenti.

Art. 6) I servizi non elencati al precedente art. 3) non vengono continuati in quanto non forniti in via continuativa.

Art. 7) In occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui al precedente art. 3) il Sindaco individua i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni.

Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, nel termine perentorio di 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione. Il Sindaco è tenuto ad accordare la sostituzione in discorso esclusivamente nel caso in cui sia possibile restando così rigorosamente subordinata la possibilità di accoglimento della richiesta alla reale, tempestiva individuazione di un sostituto del dipendente richiesto.

Art. 8) Nella individuazione dei dipendenti esonerati dallo sciopero si terrà conto della necessità di consentire l'esercizio del diritto stesso e pertanto, ove possibile, verrà effettuata la rotazione tra i dipendenti.

Art. 9) Il termine di preavviso minimo di giorni 10, previsto dall'art. 15 comma, della legge 146/90 non va applicato nei casi di astensione dal lavoro proclamato a difesa dell'ordine costituzionale o per protesta contro gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 10) I servizi non elencati al precedente art. 3) non vengono continuati in quanto non forniti in via continuativa.

Art. 11) In occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui al precedente art. 2) il Sindaco individua i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni.

Il Sindaco comunicherà, 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati.


Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, nel termine perentorio di 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione. Il Sindaco è

venuto ad accordare la sostituzione in discorso esclusivamente nel caso
sia possibile restando così rigorosamente subordinata la possibili-
tà di accoglimento della richiesta alla reale, tempestiva individuazione
di un sostituto del dipendente richiesto.

art. 12) Nella individuazione dei dipendenti esonerati dallo sciopero si
verrà conto della necessità di consentire l'esercizio del diritto stesso
e pertanto, ove possibile, verrà effettuata la rotazione tra i dipen-
denti.

art. 13) Il termine di preavviso minimo di giorni 10, previsto dall'art.
5 comma, della legge 146/90 non va applicato nei casi di astensione
dal lavoro proclamata a difesa dell'ordine costituzionale o per protesta
contro gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavor-
atori.

Villa Basilica L1



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Cardinetti Rag. Augusto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cesari Damas

IL SEGRETARIO

Cappello Dr. Alberto

Visto si dichiara assunto l'impegno di spesa per la somma di L.

IL RAGIONIERE

Pubblicata dal 17 AGO. 1994
e vi rimarrà per gg. 15

Li 17 AGO 1994

IL SEGRETARIO

Cappello Dr. Alberto

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 17 AGO 1994

al ★ 1 SET. 1994

Li

IL SEGRETARIO

Cappello Dr. Alberto

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li 10 SET. 1994

IL SEGRETARIO

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO

Copia, per l'esecuzione a:

- Ragioneria Tributi
- Segreteria, Contratti
- Serv. Demografici
- Ecologia
- Serv. Tecnici e LL.PP.
- Assetto Territorio
- Polizia Municipale
- Economato
- Istruzione e cultura
- Commercio

Li

IL SEGRETARIO